

SEDE

Oggetto: Ulteriori proposte di emendamenti all'atto n. 1890 – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”

1) Il comma 2 dell'articolo 9 dell'atto 1890 è soppresso.

2) Dopo l'articolo 11 dell'atto 1890 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico del settore cinematografico e audiovisivo e di promozione del territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale trasmette entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente dati e informazioni riguardanti:

- a) gli interventi e le iniziative realizzate in attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziare ed effettivamente impiegate;
- b) i progetti di valorizzazione finanziati ai sensi dell'articolo 11, con l'indicazione delle risorse erogate a favore di ciascun progetto;
- c) l'attività svolta dalla UFC nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, con l'indicazione delle risorse utilizzate;
- d) i dati di sintesi relativi agli elenchi dei professionisti, delle maestranze e delle aziende legate al settore cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e);
- e) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

3. Ogni tre anni, la relazione di cui al comma 2 è integrata con ulteriori dati e informazioni che consentono di valutare l'impatto della presente legge sul settore cinematografico e audiovisivo regionale, nonché sulla valorizzazione del territorio regionale.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.”.

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente emendamento è stato redatto secondo la volontà espressa dalla Commissione in occasione dell'ultima seduta che si è svolta sull'atto in oggetto ed è volto ad introdurre nella proposta di legge di cui all'atto 1890 una clausola valutativa, comprensiva della trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sull'attività svolta dalla Umbria Film Commission prevista all'articolo 9 comma 1 della proposta di legge. Conseguentemente l'analoga previsione già inserita al comma 2 dello stesso articolo 9 viene soppressa al fine di evitare inutili ripetizioni.

La clausola valutativa prevede la trasmissione di una relazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa inerente l'attuazione e l'impatto dell'intera proposta di legge.

Le attività legate all'attuazione delle disposizioni di cui alla clausola valutativa rientrano tra le ordinarie attività dei competenti uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.